

La proposta presentata dallo studio legale Cipolla per la forma associativa prevista dalla Merloni

Il trust si addice al consorzio stabile

Da utilizzare per i contratti come tutela dalle inadempienze

DI GIANFRANCO DI RAGO

Applicare il trust di scopo ai consorzi stabili previsti dalle legge Merloni per superare l'impasse dovuta alla stipula del contratto tra i soci, che non tutela l'ente da eventuali inadempimenti dei singoli consorziati, con il rischio concreto di far sfumare importanti occasioni di lavoro. Questa l'idea emersa nel corso di un convegno sulle «Nuove opportunità di mercato» dei consorzi stabili organizzato dall'organismo di attestazione Attesta spa nelle settimane scorse. L'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 109/94 annovera, tra i soggetti ammessi alla partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, anche i consorzi stabili. Si tratta di un soggetto giuridico costituito da non meno di tre imprese consorziate, che decidono di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Un consorzio stabile, per essere tale, oltre all'atto costitutivo, richiede la sottoscrizione tra i consorziati di un contratto (patto so-

Indici del contratto per il consorzio stabile

- Forma giuridica assunta: società consortile a responsabilità limitata, consorzio con attività esterna
- Oggetto del consorzio
- Sede
- Obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati
- Attribuzioni e i poteri degli organi consortili, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio
- Condizioni di ammissibilità dei nuovi consorziati
- Casi di recesso e di esclusione
- Sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati
- Durata del consorzio la quale deve risultare non inferiore a cinque anni

ziale) in forma scritta che contenga: l'indicazione della forma giuridica assunta (società consortile a responsabilità limitata, consorzio con attività esterna ecc.); l'oggetto del consorzio; la sede, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, anche in ordine alla rappresentanza in giu-

dizio; le condizioni di ammissibilità dei nuovi consorziati; i casi di recesso e di esclusione; le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati; la durata del consorzio la quale deve risultare non inferiore a cinque anni. Il contratto de quo obbliga i soci al raggiungimento di determinati obiettivi. Tuttavia, ciascuno di essi rimane

libero di votare in assemblea in modo diverso. Tale votazione sarebbe del tutto valida, anche se contraria al contenuto del patto sociale. I soci potrebbero agire per il risarcimento del danno, ma il consorzio, come tale, rimarrebbe vincolato alla volontà espressa in assemblea. Come è evidente, il consorzio non ha a disposizione strumento alcuno per reagire alla condotta inadempiente dei singoli consorziati, né per sostituirsi a questi, con il rischio di una paralisi completa dell'attività consortile. Questo tipo di inconvenienti potrebbero essere agevolmente superati mediante l'utilizzo del cosiddetto trust di scopo affiancato all'organizzazione del consorzio stabile, come proposto da uno dei relatori del convegno, Giancarlo Cipolla, avvocato dello studio legale Cipolla & partners di Milano. Infatti, mentre gli obblighi assunti dai singoli consorziati hanno efficacia solo tra le parti (con la conseguenza che il voto espresso in sede d'assemblea, pur essendo contrario a quanto pattuito fra i soci, rimane valido), il trust esclude con assoluta certezza una simile ipotesi di infedeltà del socio in

quanto, con esso, l'unico soggetto tenuto a dare esecuzione agli impegni assunti è il trustee, che opera sulla base di quanto stabilito inizialmente dai disponenti. Inoltre, altra conseguenza di non poco conto è che i soci, per effetto della segregazione patrimoniale prodotta dal trust, hanno l'ulteriore garanzia che le azioni, o le quote, non possono essere aggredite (pignorare o sequestrate) da eventuali creditori del socio che ha operato il trasferimento (né dai creditori dello stesso trustee), così impedendo sovvertimenti imprevedibili delle strategie aziendali. (riproduzione riservata)